



COVID 19

CIRCOLARE n° 36-20 - GFC

MARZO 2020

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (NON SANITARI) - 14.03.20

È stato pubblicato in data odierna il *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (non sanitari)”*

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute con l'invito al governo di favorire, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Nella premessa ribadisce il principio costituzionale che

“LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PUÒ INFATTI AVVENIRE SOLO IN PRESENZA DI CONDIZIONI CHE ASSICURINO ALLE PERSONE CHE LAVORANO ADEGUATI LIVELLI DI PROTEZIONE”

Quindi il rispetto di tali indicazioni deve essere garantito anche ai sensi dell'art. 40 del codice penale e **COSTITUISCONO OBBLIGO, NON RACCOMANDAZIONE**

A parere dello scrivente i contenuti del protocollo sono **impeccabili** e possono essere utilizzati al fine di integrare, qualora fosse necessario le misure che sono già state adottate nella vostra organizzazione ai sensi dell'art 28 comma 2 lettera b) e del titolo X del D.lgs 81/01

Vi allegiamo il testo con **evidenziati** i contenuti più salienti (*segnalate alcune note in porpora*); ci teniamo a sottolineare alcuni punti salienti, rimandandovi ad una lettura accurata:

- Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, devono essere adottati i DPI, tenendo conto della disponibilità in commercio, “data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria”
- L'informazione deve essere garantita a chiunque entri in azienda
- Tutti i dipendenti devono informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale anche durante il turno di lavoro, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

- **Mondovì** Via Beccaria 16
- **Fossano** Via Monterosa 12
- **Alba** Via Pietro Micca 2

☎ 0174.40336



info@ambulatoriobios.it

- È consentito il controllo delle temperature prima dell'accesso al luogo di lavoro, nel rispetto della privacy come descritto in modo esemplare nella *nota 1*
- Sono regolamentate le modalità di ACCESSO DEI FORNITORI per consegna merci ed attività in appalto (*potrebbe essere di non facile applicazione la messa a disposizione di servizi igienici dedicati ai terzi*)
- Le attività di pulizia ordinarie devono riguardare tastiere, schermi touch, mouse con "adeguati detergenti" sia negli uffici, sia nei reparti produttivi (*l'utilizzo in più occasioni del termine "detergenti" potrebbe costituire un refuso in quanto per la sanificazione sono necessari "disinfettanti"*)
In ogni caso è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido "detergente" secondo le indicazioni dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
(*La linea guida ovviamente ci insegna a produrre disinfettanti non detergenti, i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o acqua ossigenata allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %*)
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione (*si allega circolare vedi punto "Pulizia di ambienti non sanitari"*)
- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di "detergenti" segnalati da apposite indicazioni
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti 1) il distanziamento interpersonale 2) un'adeguata pulizia 3) areazione dei locali
- sono annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria; Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)
(*Confidiamo che gli enti ispettivi e la magistratura inquirente condividano queste affermazioni coraggiose e necessarie a fini di tutela della salute pubblica, ma che potrebbero non avere un presupposto giuridico in quanto solo un D.lgs. dovrebbe avere la forza legislativa per modificare un obbligo di legge, vedi art 37 e correlati*)
- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio (*funzione / direzione aziendale/ datore di lavoro, queste linee guida sono riferite a tutte le aziende, anche quelle artigiane, ed anche alle multinazionali che hanno*

- **Mondovì** Via Beccaria 16
- **Fossano** Via Monterosa 12
- **Alba** Via Pietro Micca 2

☎ 0174.40336



info@ambulatoriobios.it

funzioni HR decentrate) del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali

IMPORTANTE!! L'azienda procede IMMEDIATAMENTE ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

- L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le **NECESSARIE E OPPORTUNE MISURE DI QUARANTENA**. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

- **La sorveglianza sanitaria deve proseguire** rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo)
(Questa indicazione mette ordine a riguardo di numerose indicazioni che sono pervenute da ASL locali, in ordine sparso, che hanno dato differenti pareri sul tema, ma anche il punto 12 del provvedimento lascia incertezze perché prima afferma che vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia)

Poi

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta

- *Come indicato nella nostra ultima circolare* Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

ALTRE COSE CHE SI DOVREBBERO - POTREBBERO FARE


- Integrare, qualora fosse necessario, le misure che sono già state adottate nella vostra organizzazione ai sensi dell'art 28 comma 2 lettera b) e del titolo X del D.lgs 81/01, in particolare per quanto attiene la gestione dei fornitori che accedono ai vostri siti

Un esempio di istruzione per regolamentare l'accesso dei fornitori potrebbe essere la seguente (da adattare alle vostre esigenze):

"A tutti i fornitori, a seguito della situazione di emergenza derivante dalla pandemia di Coronavirus (COVID-19) si comunicano qui di seguito le disposizioni a cui dovrete attenervi obbligatoriamente per poter accedere e lavorare presso i nostri reparti contribuendo nel contempo a limitare l'espansione del virus:

1. *Comunicare sempre PREVENTIVAMENTE (tempo minimo di preavviso 24 ore) il giorno, l'ora di arrivo e il nominativo del vs. personale che si recherà presso i nostri reparti. In funzione della tipologia di intervento la direzione aziendale valuterà se è procrastinabile o assolutamente necessario.*
2. *Dovrà esser anticipata la autocertificazione dell'assenza di condizioni particolari di rischio di contagio del personale che accederà*

- **Mondovì** Via Beccaria 16
- **Fossano** Via Monterosa 12
- **Alba** Via Pietro Micca 2

 0174.40336



info@ambulatoriobios.it

3. *Il vs. personale potrà accedere ai nostri reparti SOLO SE DOTATO DI MASCHERINA CON FILTRO FFP2 o FFP3 e GUANTI MONOUSO*
4. *All'arrivo presso i nostri reparti il vs. personale deve suonare, annunciarsi, leggere l'informativa disponibile e firmare il registro. Non è consentito accedere ai nostri reparti senza aver compilato il registro e aver atteso che un responsabile abbia dato approvazione all'accesso"*
5. *Ai dipendenti delle aziende appaltatrici di lavori di manutenzione, che dovessero operare nei locali e nei reparti produttivi sarà consentito l'accesso solo in aree non presidiate dai lavoratori dell'Azienda ed in ogni caso nei percorsi di transito NON dovranno mai avvicinarsi a più di metri da lavoratori del committente"*

- Consultare preventivamente RLS e MC in particolare per il punto 12
- Concordare con il responsabile privacy le eventuali modifiche alla procedute in atto sia fini della gestione del flussi informativi che della conservazione dei dati

NB: IL PROTOCOLLO NON REGOLAMENTA LE TRASFERTE PRESSO CLIENTI E/O ALTRE PARTI INTERESSATE.

Qualora le trasferte NON possono essere vietate devono essere gestite in modo tale da garantire la sicurezza dei dipendenti (fornitura DPI e disinfettanti, ecc...

- Nella informativa da mettere a disposizione di chiunque acceda ai locali sarebbe opportuno parlare di "DISTANZA" "DROPLET" e NON DI DISTANZA DI UN METRO: la distribuzione statistica Gaussiana ci insegna che se attribuiamo ad un metro il valore medio, abbiamo la certezza che in alcuni casi le goccioline "droplet" possano raggiungere distanza ben maggiori, CERCHIAMO QUINDI DI ESIGERE IL RISPETTO DI DISTANZE (COMPATIBILMENTE CON L'ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ) DI ALMENO DUE METRI ED OLTRE, QUANDO POSSIBILE
- Possono essere rese disponibili le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali anche tramite le FAQ relative ai comportamenti prescritti dal DPCM 9 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale, pubblicate sul sito <http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dalgoverno/14278>
- In tali informazioni ricordare a tutti di evitare di parlare a voce alta e in tono concitato, per limitare la diffusione di bioaerosol;

A disposizione per qualsiasi chiarimento, ci aggiorniamo a domani per il decreto sugli incentivi

Gian Franco Camarota



- **Mondovì** Via Beccaria 16
- **Fossano** Via Monterosa 12
- **Alba** Via Pietro Micca 2

☎ 0174.40336



info@ambulatoriobios.it